

Indice

Premessa pedagogica

Parte I Il percorso di integrazione e la documentazione di base

- Art 1** Individuazione ed attestazione di riconoscimento dell'alunno in situazione di handicap
- Art.2** Diagnosi funzionale
- Art.3** Profilo Dinamico Funzionale
- Art.4** Piano Educativo Individualizzato
- Art.5** Gruppo di Lavoro dell'Istituzione Scolastica

Parte II - Integrazione scolastica e successo formativo

- Art. 6** Diritto allo studio e ai diversi tipi di apprendimento lungo tutto l'arco della vita
- Art. 7** Organizzazione dell'attività didattica nelle istituzioni scolastiche autonome
- Art. 8** Risorse Professionali
- Art. 9** Le risorse necessarie all'integrazione scolastica
- Art. 10** Tavoli di lavoro Tecnici
- Art. 11** Continuità educativa e didattica fra i diversi gradi di scuola
- Art. 12** Orientamento scolastico e professionale
- Art. 13** Formazione del personale
- Art. 14** Centro Documentazione Integrazione
- Art. 15** I Tutor nella scuola secondaria

Parte III - Validità ed efficacia dell'accordo

- Art. 16** G.L.I.P.
- Art. 17** Validità dell'Accordo di Programma
- Art. 18** Pubblicizzazione e diffusione dell'Accordo
- Art. 19** Verifica e valutazione periodica dell'Accordo
- Art. 20** Collegio di Vigilanza

Allegati

- 1.** Modello di Certificazione e diagnosi funzionale
- 2.** Modello S (Segnalazione di alunni in difficoltà)
- 3.** Modello di Profilo Dinamico Funzionale
- 4.** Quadro normativo di riferimento

Premessa pedagogica

Fondazioni etiche e pedagogiche dell'Accordo

Il presente Accordo di programma è ispirato all'idea di uno Stato e di una società civile non indifferenti alla vicenda umana individuale e che non vogliono lasciare a se stessi soggetti di quelle differenze che “pesano” e fanno soffrire. Pur tenendo conto di un certo spostamento di vettori valoriali della società dalle ragioni della solidarietà a quelle dell'efficienza complessiva del sistema, con la generale affermazione di una razionalità prevalentemente economica su tutte le altre espressioni dell'esistenza e del lavoro “normale” o segnato da deficit che esso sia, l'accordo vuole dinamizzare e porre in sinergia l'opera delle Amministrazioni contraenti, facendo leva anche sugli ampi fenomeni di associazionismo in funzione dell'aiuto all'altro.

Nel difficile contesto attuale i soggetti come i disabili che non hanno molte probabilità di essere domani vincenti non devono essere più soli. E aspettare dallo Stato e dalla società gesti concreti che non arrivano. È allora necessariamente prevista dall'accordo una progettazione eticamente avvertita della scuola, dell'A.U.S.L. e degli Enti Locali, riferita anche alla qualità della relazione umana e culturale che i soggetti adulti della vita scolastica sanno intrattenere con i soggetti dell'iperdifferenza. Qualità che si esprimerà nel costruire vicino al soggetto con deficit un esempio di eticità che, anche facendosi riconoscere, conforti chi attende di dare e ricevere motivi in più per vivere.

Diventa indispensabile operare per una personalizzazione dell'intervento educativo usando strumenti qualificati per raggiungere finalità il più possibile elevate. Impiegare risorse aggiuntive intese come persone, strutture, strumenti. Nel caso della presenza di soggetti con deficit non si può né si deve contare solo sull'insegnante curriculare; si cercherà di costruire attorno al disabile una rete scolastica ed extrascolastica di relazioni umane e professionali. L'ex “insegnante di sostegno”, in futuro formatore per le occasioni della differenza potrà essere prezioso ma non isolato interprete di attese ed autore di un invito fondazionale.

Il Soggetto con varie capacità e qualche deficit

Al centro di tale accordo c'è il soggetto, anzi ci sono tanti soggetti, uno diverso dall'altro. Occorre oggi cercare di pensare l'Altro e in particolare quell'altro più altro in quanto per i suoi deficit differisce dallo standard. Dunque recupero (o invenzione) del punto di vista intersoggettivo: non si progetta un intervento dal punto di vista del soggetto – altro ma nemmeno dal solo punto di vista personale e/o della corporazione/ordine e/o della società (sarebbe alienante). Si progetta secondo lo stato della relazione che il soggetto può reistaurare con gli elementi del suo campo così come il terapeuta o l'insegnante possono intenderli dal proprio, ineludibile punto di prospettiva. Operare con il soggetto con deficit non è imporre ma corrispondere. Occorrerà fuoriuscire dalle pratiche consistenti nel conseguimento di obiettivi stabiliti senza coinvolgimento dell'intenzionalità dell'allievo e talvolta neppure dell'operatore scolastico o sanitario. Occorre passare da un'integrazione troppo spesso di fatto intesa come assimilazione ai modi di pensare, sentire e comportarsi tipici dei soggetti “normodotati” a una didattica di soggettualizzazione.

Dunque consentire di essere, rimuovendo attivamente gli ostacoli all'autorealizzazione della soggettività; individuazione dei problemi come problemi per....qualcuno formulati da qualcun altro: i problemi cambiano a seconda dell'identità e del contesto di chi li vive e di chi

li configura; pervenire alla rinuncia e decidere a decidere per altri. Oltre agli svantaggiati, anche i minorati devono uscire dallo stato di minorità e all'obiettivazione (es. valutare l'altro secondo noi stessi o, peggio, secondo anonimi, oggettivistici criteri di classificazione); imparare a conoscere i limiti oltre cui l'azione –per diventa un'azione / agitazione – su (rif. all'accanimento terapeutico come a quello didattico).

Offrire un curriculum di evoluzione personale

In sintesi, ridurre l'insuccesso o l'handicap scolastico da iperdifferenza del pensare, del vedere, dell'ascoltare o del muoversi, comporta anche adottare le pratiche del lasciar essere, aiutare l'autorealizzarsi in forme anche altre dalla visione ordinaria, sostenere un indicare soggettivo aperto all'intersoggettività.

Una formula dell'aiuto potrebbe essere: affetto, coerenza, determinazione, fiducia, personalizzazione del curriculum. Curriculum di promozione della persona non è esposizione di un pre-pensato (quel che è scritto nella programmazione) ma discorso in atto animato da tensori interni ed esterni: un curriculum di aiuto allo sviluppo per i soggetti con deficit non può essere pensato con logiche lineari; non è una ferrovia, è un sentiero sull'erba che può portare, attraverso al trasgressione dallo stato, ad atti di integrazione. Un buon curriculum è una bella costellazione di vettori essenziali (trans-formativi) che attraverso porte talora semichiusse e aprendo i portali dei sistemi simbolici unitari (linguaggi) riprende il carattere organico ed armonico ma sempre frammentario e incompiuto di ciascun soggetto.

Parte Prima

Il percorso di integrazione e la documentazione di base

L'avvio e la continuazione del processo di integrazione scolastica presuppongono la produzione, l'acquisizione e l'uso di una documentazione tecnico – conoscitiva progettuale che si compone dei documenti di cui ai successivi articoli.

Art. 1- Individuazione ed attestazione di riconoscimento dell'alunno in situazione di handicap

Relativamente a questo adempimento:

A) L'Azienda Unità Sanitaria Locale (U.O.N.P.I. - Unità Operativa di Neuropsichiatria Infantile):

1. provvede all'individuazione dell'alunno in situazione di handicap attraverso la figura del medico e/o specialista della patologia denunciata, ovvero dello psicologo, nel rispetto delle relative competenze. La certificazione è corredata di una descrizione sintetica dei bisogni ed è redatta col modulo C.D.F. (allegato 1 e parte integrante del presente accordo):

- a) attesta la natura della disabilità e il suo grado
- b) contiene in maniera chiara ed estesa la diagnosi clinica e la classificazione della stessa secondo la codificazione internazionale denominata ICD10 ed un sintetico inquadramento generale della situazione
- c) é rilasciata, su richiesta della famiglia dell'alunno, (il cui consenso è obbligatorio) al termine dei percorsi diagnostici necessari, al momento della prima iscrizione alla sezione / classe d'inizio del percorso scolastico e rinnovata, ad ogni passaggio di grado scolastico, (dalla scuola dell'infanzia alla scuola elementare e così via fino alla scuola superiore) oppure in coincidenza con la prima individuazione durante la carriera scolastica. (vedi anche punto 1 paragrafo f).
- d) è consegnata alla famiglia che potrà presentarla direttamente alla scuola o preferibilmente delegare l'Azienda Unità Sanitaria Locale all'invio per la frequenza dal mese di settembre successivo. Salvo parere contrario dell'Azienda Unità Sanitaria Locale o della famiglia, la certificazione si intende, dunque, automaticamente rinnovata negli anni intermedi di ciascun ciclo scolastico
- e) in qualsiasi momento della carriera scolastica dell'alunno, qualora non sussistano più le condizioni precedentemente individuate, l'Azienda Unità Sanitaria Locale, sentita la famiglia, potrà redigere una comunicazione scritta con la quale notifica alla scuola, per delega della famiglia, la cancellazione della dichiarazione di individuazione dell'alunno come portatore di handicap, (art.12 Legge n. 104/92) e provvederà ad annullare tutte le opportunità precedentemente attivate
- f) per gli alunni in corso di frequenza scolastica, che presentano difficoltà di apprendimento e di relazione non apparse in precedenza, compete invece al Dirigente Scolastico concordare con i genitori l'opportunità di una visita specialistica medico o psicologica presso l'A.U.S.L.. Tale richiesta, tramite un modello convenuto (Mod. S - allegato 2 e parte integrante del presente accordo) deve essere indirizzata al Responsabile del Servizio dei competenti servizi A.U.S.L. (U.O.N.P.I., per la fascia di età 0 – 18 anni o servizio handicap adulti oltre il 18° anno di età) possibilmente entro il 20 novembre di ogni anno scolastico.

Tale documento non prefigura ovviamente un'accertata situazione di handicap, ma segnala una condizione di disagio scolastico che comporta l'intervento coordinato degli operatori scolastici e dei servizi socio-sanitari per ogni possibile forma di prevenzione, mediante appropriati strumenti di osservazione.

2. L'Azienda Unità Sanitaria Locale, riconosciuto l'alunno come soggetto in situazione di handicap, si impegna a:

- a) individuare il referente dell'équipe A.U.S.L. per ogni alunno, segnalandone il nominativo e le modalità per la reperibilità
- b) privilegiare la qualità dell'intervento prestato, cercando di limitare a 40 il numero dei casi da assegnare a ciascun referente, che va individuato possibilmente ma non necessariamente nella figura del neuropsichiatra infantile o dello psicologo
- c) trasmettere la documentazione diagnostica al Capo di Istituto della scuola interessata e (entro il 31 gennaio per le nuove certificazioni, le permanenze e gli annullamenti; entro il 31 marzo per gli aggiornamenti delle certificazioni già esistenti) nonché al C.S.A. in tempo utile alla definizione degli organici del personale della scuola
- d) garantire ai Dirigenti Scolastici la presenza del referente A.U.S.L. a 2/3 incontri, inclusi quelli necessari per la definizione del P.E.I. e del P.D.F. dell'alunno in situazione di handicap.

3. Qualora la famiglia non intenda avvalersi delle prestazioni professionali del personale dipendente o convenzionato con l'Azienda Unità Sanitaria Locale, il certificato redatto da uno specialista privato, attestante la situazione di handicap, deve comunque essere convalidato dal responsabile competente per territorio dell'équipe di neuropsichiatra dell'A.U.S.L., o da un suo delegato. Questa convalida serve per accertare l'esistenza delle condizioni che giustificano la dichiarazione dell'alunno come persona in situazione di handicap, secondo quanto previsto nell'allegato modello C.D.F.. Se la famiglia non intende avvalersi delle prestazioni professionali dell'Azienda Unità Sanitaria Locale, dovrà comunque garantire le condizioni affinché lo specialista che segue l'alunno provveda alla stesura della relazione della Certificazione e Diagnosi Funzionale e presti la propria collaborazione e consulenza alla scuola per la redazione del Profilo Dinamico Funzionale e del Piano Educativo Individualizzato.

4. Qualora la famiglia risieda in un comune di altra provincia e si avvalga del personale di altra Azienda Unità Sanitaria Locale, la certificazione di handicap viene vistata per presa visione da parte dell'équipe di neuropsichiatra dell'A.U.S.L. di Rimini; tutti gli altri adempimenti rimangono invece di competenza degli operatori dell'Unità Sanitaria Locale che hanno in carico l'alunno.

B) Le Istituzioni scolastiche si assumono l'impegno di fornire alle famiglie tutte le informazioni necessarie affinché possano accedere, qualora ve ne sia la necessità, alle opportunità previste dalla legge 104/92.

Art. 2 – Diagnosi funzionale

È il documento, compreso nell'allegato modello C.D.F., che contiene una descrizione analitica della compromissione funzionale dello stato psico-fisico dell'alunno e ne illustra il profilo clinico.

Relativamente a questo adempimento:

A) L'Azienda Unità Sanitaria Locale (U.O.N.P.I. – Unità Operativa di Neuropsichiatria Infantile) visto l'art.2, comma 1 della legge 271/1993, n. 423 e l'art. 2 del DPR 24/2/1994 assume i seguenti impegni:

1. compila, unitamente alla certificazione, la Diagnosi Funzionale (visto l'art. 12 comma 5 della legge n.104/92 e l'art. 3 e l'allegato A del D.P.R. 24/2/1994), secondo il modello allegato C.D.F., e le trasmette al Capo di Istituto della scuola interessata entro il 31 gennaio (per le nuove certificazioni, le permanenze e gli annullamenti) ed entro il 31 marzo (per gli aggiornamenti delle certificazioni già esistenti)
2. illustra agli operatori scolastici il contenuto della diagnosi funzionale, in occasione del loro primo incontro che avviene, generalmente, all'inizio del nuovo anno scolastico (vedi art. 3 punto A-2)
3. aggiorna, informandone la famiglia, la Diagnosi Funzionale ad ogni passaggio di grado scolastico: dalla scuola dell'infanzia alla scuola elementare, dalla scuola elementare alla media e dalla scuola media alla scuola superiore.

L'aggiornamento, se necessario, sarà effettuato anche in un qualunque altro momento della carriera scolastica dell'alunno.

B) Le Istituzioni Scolastiche assumono i seguenti impegni:

Il Dirigente Scolastico:

1. con il ricevimento del modello rilasciato (allegato 1) dall'Azienda Unità Sanitaria Locale, prende ufficialmente atto della presenza di un alunno in situazione di handicap e si attiva per predisporre quanto necessario per la sua accoglienza e frequenza delle lezioni
2. si assicura che il consiglio di classe (team docente) programmi le attività di osservazione delle relazioni e delle competenze degli alunni, sulla base delle informazioni ricevute (sanitarie, familiari extrascolastiche, ecc.) entro l'inizio delle lezioni
3. organizza tempestivamente un incontro con la famiglia al fine di ampliare le conoscenze riguardanti l'alunno anche in ambiti extra scolastici, oltre che per stabilire un primo patto di collaborazione.

Art. 3 – Profilo dinamico funzionale

Il Profilo Dinamico Funzionale (P.D.F.- allegato 3 e parte integrante del presente accordo) è il documento, redatto collegialmente dal gruppo di lavoro che si costituisce nella scuola, sulla base degli elementi raccolti dalla certificazione e dalla diagnosi funzionale. Risultato del convergente e collegiale apporto tra gli specialisti A.U.S.L, i docenti e la famiglia è atto dinamico che descrive analiticamente, per ciascuna area funzionale dell'allievo, le potenzialità e i livelli di risposta riferiti alle relazioni in atto e a quelle programmabili. Dal profilo dinamico funzionale è possibile enucleare tutti gli elementi valutativi per la predisposizione e la realizzazione di una efficace

programmazione individualizzata (P.E.I.).

Relativamente a questo adempimento:

A) Le Istituzioni Scolastiche assumono i seguenti impegni:

Il Dirigente Scolastico (o suo delegato):

1. assicura che il consiglio di classe (team docente) programmi le attività di osservazione delle relazioni e delle competenze dell'alunno in situazione di handicap, sulla base delle informazioni ricevute (sanitarie, familiari, extrascolastiche,) ed in propria autonomia
2. all'inizio dell'iter scolastico dell'alunno in situazione di handicap, entro il mese di dicembre, organizza una riunione del consiglio di classe per predisporre il Profilo Dinamico Funzionale, con l'apporto del docente di sostegno; del referente dell'Azienda Unità Sanitaria Locale e possibilmente della famiglia dell'alunno. Il Profilo è redatto in forma scritta utilizzando il modello allegato al presente accordo. Tutti coloro che partecipano alla elaborazione del Profilo Dinamico Funzionale firmano il documento conclusivo che accoglie le osservazioni di tutti
3. al termine di ogni anno scolastico, organizza una riunione del gruppo di operatori che ha redatto il Profilo Dinamico Funzionale, per effettuarne, in sede collegiale, la verifica e l'eventuale aggiornamento. Il risultato di tale lavoro costituisce il Profilo Dinamico Funzionale su cui si innesta l'attività dell'anno scolastico successivo
4. presiede alla revisione e all'aggiornamento del Profilo Dinamico Funzionale, necessario a conclusione della scuola dell'infanzia, della scuola elementare e della scuola media e durante il corso di istruzione secondaria superiore, anche per la trasmissione della documentazione all'istituzione scolastica successiva
5. al fine di organizzare le riunioni di lavoro comune, concorda le date, gli orari e l'ordine del giorno con gli operatori delle istituzioni firmatarie, cercando di garantire la necessaria flessibilità organizzativa, per permettere ai docenti del consiglio di classe oppure a quelli referenti (l'insegnante di sostegno e almeno un insegnante curricolare di ogni consiglio di classe in cui è inserito l'alunno in situazione di handicap) di partecipare agli incontri di lavoro. A tal proposito, tiene conto degli impegni derivanti agli operatori dell'A.U.S.L. dalle caratteristiche dell'attività clinica da loro svolta nonché ai docenti dagli impegni didattici e a quelli collegiali
6. in situazioni di particolare bisogno, ricerca l'accordo tra gli operatori al fine di organizzare, al di là di quanto stabilito dal presente accordo, ulteriori momenti di incontro e di lavoro comune
7. nel passaggio da un ordine di scuola ad un altro assicura la trasmissione di tutte le informazioni necessarie ed indispensabili alla buona riuscita del Piano Educativo Individualizzato organizzando un incontro, cui partecipano il consiglio di classe oppure i docenti referenti così come indicati al precedente punto 5, il docente specializzato sul sostegno e l'operatore referente dell'Azienda Unità Sanitaria Locale nonché almeno un docente della scuola destinata ad accogliere l'alunno con handicap.

B) L'Azienda Unità Sanitaria Locale (U.O.N.P.I.) assume i seguenti impegni:

1. partecipa agli incontri collegiali ai fini della formulazione sintetica del Profilo Dinamico Funzionale, della rispettiva verifica e degli eventuali aggiornamenti
2. garantisce che, in ogni anno scolastico, per ogni alunno, operatori dell'A.U.S.L. partecipino agli incontri di lavoro organizzati dalla scuola. Tali incontri si svolgono nelle sedi e secondo date ed

orari concordati tra i partecipanti.

Art. 4 – Piano educativo individualizzato

Il Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.) è il documento nel quale vengono descritti gli interventi didattici integrati ed equilibrati tra loro, predisposti per l'alunno in situazione di handicap in un determinato periodo di tempo, ai fini della realizzazione del diritto all'educazione e all'istruzione (DPR 24/2/1994).

Nel suo significato di Progetto educativo – didattico individualizzato, il P.E.I.:

- integra aspetti educativi, didattici, riabilitativi
- contiene notizie sull'alunno (familiari, consulenze, terapie/riabilitazioni, interventi, ecc), sul contesto socio-scolastico, (barriere, trasporti, ausili), sull'organizzazione scolastica, sul territorio
- individua possibili punti di partenza e potenzialità di sviluppo
- definisce finalità ed obiettivi, in relazione ai progetti di istituto e di classe
- articola tempi e modalità del lavoro didattico in classe ed in altri contesti scolastici
- prevede modalità e tempi di presenza dell'insegnante di sostegno e delle altre figure professionali
- individua le modalità di coinvolgimento della famiglia
- definisce modalità e periodicità della valutazione.

Relativamente alla sua stesura:

A) Le Istituzioni Scolastiche assumono i seguenti impegni:

Il Dirigente Scolastico:

1. assicura che il Piano dell'Offerta Formativa preveda il progetto per l'integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap, individuando le risorse interne strumentali e professionali, i progetti didattici, le modalità organizzative, di verifica e valutazione
2. si assicura che i docenti curricolari e di sostegno, in azione congiunta con gli operatori sanitari individuati dall'A.U.S.L. ed in collaborazione con la famiglia:
 - a) elaborino, articolino, verifichino nei tempi concordati (quadrimestre o bimestre) il Piano Educativo Individualizzato dove, in particolare, devono essere definite le modalità operative più adatte per garantire una effettiva integrazione nella classe e il successo formativo (compreso il superamento dell'esame di stato conclusivo del corso di studi della scuola secondaria superiore, se possibile)
 - b) integrino il Piano Educativo Individualizzato con la Programmazione Didattica Educativa e disciplinare o per aree e ambiti di intervento
 - c) definiscano, in particolare, come l'alunno in situazione di handicap opera all'interno della classe intera, del piccolo gruppo, delle attività di laboratorio, oppure se necessita di altre attività specifiche
 - d) individuino gli spazi, gli arredi, gli strumenti, i sussidi che si ritengono necessari, con l'indicazione delle modalità d'impiego e della finalizzazione del loro uso

- e) concordino l'eventuale riduzione dell'orario scolastico di frequenza dell'alunno con i referenti dell'Azienda Unità Sanitaria Locale e la famiglia, tenuto conto anche degli impegni terapeutici o riabilitativi
 - f) promuovano assieme agli operatori dell'A.U.S.L. le attività extrascolastiche educative e per l'integrazione sociale e il raccordo con le risorse esterne alla scuola; formulino il progetto sul minore e il programma dei percorsi di alternanza con la collaborazione degli operatori dell'Unità Sanitaria, della famiglia, degli operatori e dei funzionari dell'Amministrazione Comunale e di eventuali organizzazioni no profit di volontariato disponibili sul territorio.
3. Il Dirigente Scolastico presenta alle Amministrazioni firmatarie del presente accordo, con modalità da concordare, i risultati ottenuti a seguito dell'impiego di risorse messe a disposizione per la realizzazione di attività previste dal Piano Educativo Individualizzato.

B) Gli Enti Locali, ciascuno per la propria competenza assumono i seguenti impegni:

1. garantiscono quando previsto, personale dell'area educativo-assistenziale. Ciò è particolarmente rilevante per gli alunni non autosufficienti in modo da permettere loro di poter frequentare per l'intero orario scolastico adeguatamente assistiti
2. garantiscono altresì l'uso di spazi adeguati, palestre, locali, attrezzature e sussidi didattici, necessari per realizzare il Piano Educativo Individualizzato, fermo restando la competenza dei Comuni in materia di trasporto
3. partecipano all'elaborazione di un progetto unitario di integrazione dell'alunno in situazione di handicap che, allargando al territorio il lavoro compiuto all'interno della scuola, favorisca la completa fruizione delle risorse locali disponibili, in collaborazione con la scuola, gli operatori dell'Azienda Unità Sanitaria Locale, la famiglia ed eventuali associazioni di volontariato.

C) L'Azienda Unità Sanitaria Locale (U.O.N.P.I.) assume i seguenti impegni:

1. collabora, con la scuola e la famiglia alla stesura, realizzazione e verifica del Piano Educativo Individualizzato, illustrando anche i tempi e le modalità di svolgimento degli interventi terapeutici e riabilitativi di cui l'alunno può avere bisogno.(vedi art.1-punto 3; art.2 punto A-B 2; art.3 punto A. 2)
2. partecipa, mettendo a disposizione le competenze dei suoi diversi operatori, alla elaborazione di un progetto unitario di integrazione dell'alunno in situazione di handicap operando in sinergia con le altre istituzioni firmatarie per la realizzazione dello stesso (vedi art.4 punto B.2)
3. si attiva per favorire il raccordo fra progetti scolastici ed extrascolastici utile a garantire l'omogeneità del percorso di integrazione.

Art. 5 – Gruppo di lavoro dell'istituzione scolastica

Entro il mese di novembre ogni Dirigente Scolastico provvede a costituire il Gruppo di Lavoro di Circolo o di Istituto (Tale gruppo è previsto ai sensi dell'art. 15 della L. 104/92.). Del gruppo faranno parte:

- ◆ dirigente scolastico,
- ◆ docente referente per le problematiche connesse all'handicap (funzione obiettivo se presente)

nell'istituto)

- ◆ 1 docente curricolare rappresentante l'istituto (sentito il Collegio Docenti)
- ◆ 2 docenti di sostegno (sentito il Collegio Docenti)
- ◆ 2 genitori di cui almeno uno di alunno in situazione di handicap
- ◆ 1 operatore A.U.S.L.
- ◆ 2 rappresentanti degli studenti (per le scuole di secondo grado)
- ◆ 1 rappresentante del Comune laddove non sia stato istituito un Tavolo Tecnico (vedi art 10)
- ◆ in relazione alla specificità degli argomenti in discussione, potranno essere invitati altri operatori scolastici, esperti, consulenti e rappresentanti di Enti e di associazioni dei disabili. L'atto formale di nomina del Gruppo di lavoro dovrà essere inviato al (G.L.I.P. o all'Ufficio scolastico di pertinenza presso il C.S.A. che provvederà a notificarlo al G.L.I.P.) e reso disponibile per la consultazione presso i vari plessi scolastici.

I compiti del Gruppo di lavoro sono così definiti:

- ◆ promuovere una cultura dell'integrazione sensibilizzando sui problemi dei portatori di handicap, docenti, genitori, operatori degli EE.LL. e dell'associazionismo
- ◆ favorire percorsi d'integrazione tra i tempi scolastici, familiari, ricreativi, nell'ambito delle opportunità presenti sul territorio
- ◆ indicare i criteri generali per attuare l'integrazione nella scuola di competenza
- ◆ proporre al Dirigente Scolastico un piano di acquisti di materiale e sussidi e altre attrezzature per attuare i P.E.I.
- ◆ porsi come interlocutore privilegiato di Enti Locali, A.U.S.L., Uffici periferici dell'Amministrazione Scolastica per coordinare ed assicurare gli interventi previsti dal presente Accordo
- ◆ valutare in corso d'anno e al termine dello stesso l'andamento dell'integrazione scolastica.

Il Gruppo di Lavoro si riunisce in seduta plenaria o in commissioni almeno 3 volte per ogni anno scolastico (salvo maggiori necessità):

- ◆ seduta iniziale per verificare la situazione dell'anno scolastico (composizione delle classi, docenti di sostegno, necessità assistenziali, sanitarie, di facilitazione alla comunicazione e alla autonomia personale, necessità di docenti di sostegno, educatori-assistenziali, utilizzo delle risorse di personale e strumentali, attivazione di particolari modalità organizzative e di flessibilità, presenza di barriere architettoniche, acquisto di materiali, sussidi, attrezzature, particolari problematiche)
- ◆ seduta intermedia per verificare la correttezza di tutte le procedure relative all'handicap previste nel presente Accordo e per il monitoraggio sullo stato di avanzamento del P.E.I. predisposto per ogni alunno e di tutte le attività decise nella prima seduta
- ◆ seduta finale per verificare la realizzazione di tutto quanto programmato, del raggiungimento degli obiettivi espressi nei P.E.I. e dell'effettuazione di tutti gli interventi previsti e sottoscritti nel presente Accordo; e per definire ipotesi di progettazione relativa ai singoli casi per il successivo anno scolastico.

Il verbale di ogni riunione sarà a disposizione dei genitori di tutti gli alunni disabili e di tutti coloro che, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico, vorranno prenderne visione.

Parte II

Integrazione scolastica e successo formativo

Art. 6 – Diritto allo studio e ai diversi tipi di apprendimento lungo tutto l'arco della vita

La materia inerente l'esercizio del diritto allo studio e all'apprendimento è regolata da un'apposita legge regionale (L.R. 26 dell'8/8/ 2001) la cui attuazione sul territorio contemplerà forme di priorità per la realizzazione di interventi a favore di alunni in situazione di handicap sia nell'ambito dei servizi individuali che in quelli collettivi. Tali interventi vengono svolti dagli Enti Locali secondo le competenze loro attribuite dalla normativa statale e regionale vigente in materia, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio.

Il successo formativo sarà adeguatamente assicurato a tutti gli alunni in situazione di handicap che frequentano le scuole di ogni ciclo ed indirizzo. In particolare, la frequenza scolastica degli alunni in situazione di handicap è finalizzata ad assicurare loro reali condizioni di crescita affettiva, cognitiva e sociale.

Art. 7 – Organizzazione dell'attività didattica nelle istituzioni scolastiche autonome

Ogni scuola si assume l'impegno di considerare il gruppo classe come l'ambito normale del processo di integrazione, di apprendimento e di possibile sperimentazione.

In relazione a questo punto:

A) Le Istituzioni Scolastiche assumono i seguenti impegni:

Il Dirigente Scolastico:

1. assicura, nell'esercizio dell'autonomia scolastica, in base alle risorse umane e finanziarie assegnatigli e mediante l'elaborazione programmatica collegiale che è contenuta nel Piano dell'Offerta Formativa, la flessibilità organizzativa e didattica dei curricula e delle classi, l'autonomia di sperimentazione didattica e metodologica.
2. promuove e sostiene l'azione dei Consigli di Classe che intendono attivare "modelli efficaci di integrazione scolastica" al fine di prevenire fenomeni di aggravamento, attuare interventi formativi usufruendo di risorse culturali ed educative del territorio, realizzare attività di tipo cooperativo che coinvolgono tutta la classe, utilizzare competenze anche esterne e tecnologie innovative per l'integrazione dei minorati della vista e dell'udito e per gli handicap gravi e/o gravissimi, potenziare l'apprendimento e il miglioramento della vita di relazione dei disabili fisici e psichici in situazione di particolare gravità (D.M.P.I. 331 del 24/7/1998)
3. si assicura che agli alunni disabili siano garantite, nella persona del collaboratore scolastico, le mansioni di assistenza previste dal C.C.N.L. 1998/2001 tab.A1 e CCNI (allegato 6 punto 4 lettera b e tabella D) quali: attività di cura alla persona, ausilio materiale nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale. A tal scopo il Dirigente Scolastico, se necessario, si impegna ad assegnare prioritariamente al collaboratore/i designato/i le funzioni aggiuntive previste dalla legge.

B) L'Azienda Unità Sanitaria Locale (U.O.N.P.I.) assume i seguenti impegni:

1. fornisce adeguata consulenza e collaborazione, durante gli incontri di lavoro previsti, per facilitare la formazione di gruppi di lavoro e di attività nella classe, migliorando la conoscenza

delle dinamiche di gruppo

2. assicura la collaborazione, durante gli incontri di lavoro previsti, per la individuazione di luoghi, spazi, attività idonee alla fattibilità di percorsi sperimentali proposti dalla scuola.

C) Gli Enti Locali nell'ambito delle rispettive competenze concorrono, nei limiti delle loro disponibilità umane e finanziarie, a supportare la realizzazione di adeguati percorsi anche di natura sperimentale, per migliorare la qualità dell'integrazione scolastica. Provvedono inoltre a garantire quanto già esplicitato nell'art. 4 lett. B comma 1-2.

Art. 8 – Risorse professionali

L'integrazione scolastica degli alunni disabili richiede una collaborazione interprofessionale fra tutti gli operatori messi a disposizione dalle varie istituzioni al fine di assicurare un fattivo coordinamento dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio- assistenziali culturali e ricreativi. Il processo di integrazione presuppone un'attiva collaborazione di tutto il personale scolastico ed è favorito dall'utilizzo di figure appositamente assegnate secondo le necessità accertate e documentate degli alunni con handicap evitando una parcellizzazione dei compiti.

1. Personale docente

Il C.S.A., sentite le indicazioni del G.L.I.P., garantirà alle scuole, in relazione alla gravità degli handicap, gli interventi di sostegno all'integrazione mediante l'assegnazione di docenti specializzati che, in stretta corresponsabilità con gli altri docenti della classe e della scuola, attueranno il piano educativo individualizzato.

2. Collaboratore scolastico

È parte significativa del processo di integrazione scolastica degli alunni disabili; tra le sue mansioni rientrano, infatti (secondo quanto previsto dalla L.124 del 3/5/1999 art.8; D.M. 23/7/99;e del CCNL 1998/2001 tab. A1; e CCNI 1998-2001 tab. D:

- servizi di ausilio materiale agli alunni in situazione di handicap nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche e nell'uscita da esse
- lo spostamento nei locali della scuola
- attività di ausilio materiale agli alunni disabili per esigenze di particolare disagio e per le attività di cura alla persona ed ausilio materiale nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale.

3. Personale dell'area educativo – assistenziale

Personale di competenza degli Enti locali: svolge le funzioni inerenti all'area educativo – assistenziale finalizzate a favorire e sviluppare l'autonomia e la capacità di comunicazione.

Nel quadro del presente accordo e su specifica richiesta, detto personale è assegnato, anno per anno, al Dirigente Scolastico. La valutazione della richiesta e la quantificazione delle ore di personale educativo-assistenziale è svolta dal Tavolo Tecnico di Lavoro; le modalità di tecniche di assegnazione sono concordate fra Enti Locali e dirigenti scolastici interessati (vedi artt.7c e 9).

L'utilizzo del personale dell'area educativo – assistenziale avverrà sotto la responsabilità del Dirigente Scolastico. L'articolazione dell'orario del personale sarà definito in relazione alle esigenze operative ed organizzative dei piani educativi personalizzati.

4. Personale di riabilitazione (logopedisti, fisiokinesiterapisti, infermieri, personale paramedico e psicosociale)

È reso disponibile dall'A.U.S.L. ed interviene, mediante consulenze, nei casi di particolari deficit, nel contesto scolastico anche in relazione a specifici progetti definiti dai servizi sanitari in collaborazione con insegnanti e famiglia. (vedi anche art. 9)

Art. 9 – Le risorse necessarie all'integrazione scolastica

I Comuni e la Provincia sulla base di quanto previsto dalla L.R. 26 dell'8/8/ 2001, *dalla L.328/00 e nel quadro del presente accordo*, assicurano e sostengono, interventi volti ad assicurare l'accesso e la frequenza al sistema scolastico e formativo attraverso la fornitura di servizi di trasporto speciale, di materiale didattico e strumentale, nonché di operatori educativi – assistenziali *di cui all'art.8 comma 3* provvisti dei requisiti di legge e destinati a favorire e sviluppare l'autonomia e la capacità di comunicazione. Tutti gli interventi saranno attuati nella logica di una programmazione coordinata e condivisa con le istituzioni scolastiche e con l'A.U.S.L., nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio.

Il C.S.A.,_attraverso il gruppo di lavoro interistituzionale provinciale (G.L.I.P.)_sostiene nell'ambito delle risorse assegnate dal *M.I.U.R.* la realizzazione di progetti e/o azioni particolarmente significative per i contenuti e le modalità intraprese da singole istituzioni scolastiche o da scuole in rete, anche con l'acquisto di attrezzature informatiche tese a valorizzare i potenziali dei soggetti disabili.

Le Istituzioni Scolastiche tramite il loro dirigente, assicurano l'acquisto e la fornitura di tecnologie informatiche, strumenti didattici e multimediali legati ad attività didattiche ordinarie e laboratoriali utilizzando gli specifici finanziamenti relativi agli alunni portatori di handicap e, ove possibile, da altri fondi iscritti nel bilancio della scuola.

Qualora, nella scuola, si manifesti la necessità di acquistare, per alunni disabili particolari sussidi didattici e/o informatici e l'istituzione non riesca a reperire le risorse necessarie, il Dirigente si impegna a trasmettere la richiesta, opportunamente documentata, al C.D.I. una volta istituito, che provvederà ad inoltrarla all'Ente Locale competente. (vedi art.14).

Art.10 - Tavoli di lavoro tecnici

Al fine di ottimizzare le risorse disponibili sul territorio e di realizzare una rete di interventi realmente integrati, si promuove l'istituzione, a livello comunale, di Tavoli di Lavoro Tecnici tesi a supportare gli alunni in situazione di handicap.

Del gruppo di lavoro faranno parte:

- il coordinatore A.U.S.L. degli specialisti che hanno in cura i singoli alunni

- il rappresentante A.U.S.L. che partecipa al Gruppo di lavoro handicap di Istituto (G.L.H.)
- il Dirigente Scolastico (o suo delegato) interessato
- un rappresentante del Comune di residenza degli alunni in situazione di handicap.

Compito del Tavolo Tecnico sarà quello di:

- coordinare gli interventi d'assistenza e i progetti di integrazione a favore dei minori in situazione di h. durante l'intero percorso scolastico, comprese le attività extrascolastiche
- fornire, laddove richiesto, un supporto al Gruppo di lavoro handicap delle singole scuole interessate anche, eventualmente, con consulenze da parte degli specialisti A.U.S.L.
- verificare, alla fine dell'anno scolastico i risultati prodotti
- produrre tutta la documentazione sulla tipologia dell'intervento prestato.

Il tavolo tecnico si riunirà almeno due volte l'anno:

- a) all'inizio dell'anno scolastico per la valutazione degli interventi, compreso il fabbisogno di operatori educativo-assistenziali
- b) alla fine di ogni anno scolastico per una valutazione dell'attività svolta e dei risultati ottenuti.

Il lavoro del tavolo tecnico si baserà sull'esame della situazione e delle necessità di ogni singolo alunno in situazione di handicap. In tal modo, ciascun alunno potrà essere seguito dalla scuola dell'infanzia fino al termine del percorso scolastico favorendo così la continuità del percorso educativo intrapreso.

I Comuni si impegnano ad attivare il tavolo tecnico (se le esigenze del territorio di pertinenza lo richiedono) e a reperire le risorse economiche e finanziarie necessarie per attivare i supporti all'integrazione utili al loro territorio, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio. I Comuni che non attivano il tavolo tecnico si impegnano a partecipare direttamente, alle riunioni dei G.L.H. se necessario, su delibera degli organi collegiali di Istituto presenti nelle singole scuole, al fine di garantire un servizio realmente integrato (vedi art 5).

Per gli studenti frequentanti le scuole superiori:

- previo accordo fra i Comuni competenti e il Comune ove ha sede la scuola frequentata, il Comune di residenza può essere sostituito dal Comune sede della scuola frequentata
- il Comune partecipante al Tavolo Tecnico trasmette alla Provincia il verbale della riunione e la Provincia, nel limite delle proprie disponibilità di bilancio, provvede alla spesa derivante dalle decisioni assunte.

Art. 11 Continuità educativa

Relativamente a questo adempimento previsto all'art. 14, comma 1, lettera C della legge 104/92:

A) Le Istituzioni Scolastiche assumono i seguenti impegni:

Il Dirigente Scolastico:

1 promuove la continuità educativa fra i diversi gradi di scuola, prevedendo forme di

- consultazione fra insegnanti del ciclo inferiore e quelli del ciclo successivo al fine di garantire il massimo sviluppo dell'esperienza scolastica della persona di cui alla legge 104/92
- 2 sollecita la progettazione di percorsi finalizzati (i progetti prevedono la delibera degli organi collegiali secondo la C.M.P.I. n. 1/88) a garantire la presenza del docente di sostegno, del grado scolastico già frequentato, nella fase di accoglienza ed inserimento dell'alunno nella scuola del grado successivo
 - 3 garantisce, dopo aver informato la famiglia, il passaggio delle informazioni necessarie sull'alunno di cui alla legge 104/92, inviando il "dossier" completo dei documenti maggiormente significativi (Certificazione, Foglio Informazioni, Diagnosi Funzionale, Profilo Dinamico Funzionale, Piano Educativo Individualizzato, Progetti speciali) al Dirigente Scolastico del grado successivo. Qualora si prevedano interventi da parte degli Enti Locali, dovrà essere fornita, se richiesta, di volta in volta, la documentazione necessaria
 - 4 promuove incontri congiunti tra i docenti dei due gradi scolastici, gli operatori dell'Azienda Unità Sanitaria Locale, il personale educativo assistenziale, i genitori dell'alunno, per la definizione del fabbisogno di risorse, strumenti e ausili, oltre che di docenti di sostegno didattico e/o personale educativo assistenziale a sostegno dell'integrazione nella scuola del grado superiore.

B) L'Azienda Unità Sanitaria Locale (U.O.N.P.I.):

si impegna a partecipare all'incontro di continuità promosso dalla scuola, per la verifica del Profilo Dinamico Funzionale e del Piano Educativo individualizzato, per gli alunni che passano da un grado di scuola all'altro, anche per la definizione di risorse, strumenti, ausili, oltre che di docenti di sostegno didattico e/o personale educativo assistenziale a sostegno dell'integrazione nella scuola di grado superiore.

C) Gli Enti Locali:

Si impegnano a collaborare con le altre istituzioni per attuare un percorso di continuità favorendo l'uso delle risorse presenti sul territorio(spazi, servizi, impianti sportivi, parchi gioco, ludoteche, biblioteche, musei) e assicurano la partecipazione del personale educativo assistenziale agli incontri previsti per l'attuazione di progetti di continuità, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio.

Art. 12 – Orientamento scolastico e professionale

L'orientamento costituisce un'attività istituzionale delle scuole ed è parte integrante dei percorsi di studio e , più in generale, del processo di crescita di ogni alunno sin dalla scuola dell'infanzia.

In un'ottica formativa dell'orientamento tutti gli allievi devono maturare la capacità di:

- scegliere, come espressione della conoscenza di sé
- conoscere, come disponibilità a capire la realtà e le opportunità del territorio nel quale si vive
- scegliere, come consapevolezza dei percorsi intrapresi e delle soluzioni adottate

affinché sia resa possibile l'elaborazione di un progetto teso al migliore inserimento sociale e lavorativo.

Fondamentale è il coinvolgimento dei genitori in quanto responsabili delle scelte familiari, della Scuole e dell'A.U.S.L. quali detentori delle competenze professionali necessarie e della conoscenza dell'alunno, degli EE.LL. in quanto possono contribuire a fornire le risorse integrative e strumentali.

L'azione di orientamento viene quindi a caratterizzarsi come vera e propria azione formativa che non si limita alla mera indicazione delle scelte scolastiche successive dell'alunno.

Nella definizione del progetto dovrà essere superata la rigidità fra i diversi percorsi formativi per utilizzare in modo coordinato ed integrato le risorse esistenti operando nella dimensione dell'educazione permanente ed individuando le procedure per rendere omogenea e funzionale il percorso di integrazione nel rispetto di ogni singola persona con handicap che ne è al tempo stesso protagonista e fruitrice.

Ciò comporta la progettazione, la responsabilità e la gestione concordate dei percorsi integrati ed il riconoscimento dei risultati conseguiti nell'ambito dei diversi contesti.

Alla luce di questi principi:

Le Istituzioni scolastiche assumono i seguenti impegni:

- assicurano che i consigli di classe predispongano un progetto che, nell'ambito del Progetto Educativo Individualizzato, prefigura e comincia a realizzare percorsi di orientamento in vista delle scelte da effettuare al termine della scuola di base e al termine del percorso istruzione/formazione al diciottesimo anno di età
- favoriscono quindi le condizioni affinché il consiglio di classe operi in collaborazione col personale dell'A.U.S.L., oltre che con i servizi di orientamento e formativi presenti sul territorio
- favoriscono la realizzazione di percorsi di orientamento, anche tramite esperienze di scuola-lavoro, coinvolgendo le risorse disponibili in ambito territoriale.

L'A.U.S.L. collabora con gli operatori della scuola nella definizione e realizzazione del progetto.

Il Comune partecipa alla realizzazione del progetto di orientamento garantendo i supporti logistici eventualmente necessari.

La Provincia si impegna a:

- fornire le informazioni relative alle opportunità formative, occupazionali e sociali del territorio
- supportare, per il tramite dei propri servizi, l'attività di consulenza individuale per la messa a punto di percorsi di orientamento alle scelte successive alla fine di ogni ciclo di studi
- collaborare alla realizzazione dei percorsi di orientamento compresi quelli di alternanza e di accompagnamento al lavoro.

Art. 13 – Formazione del personale

Posto che la formazione del personale è condizione indispensabile ad offrire un servizio qualificato che garantisca l'ottimizzazione di ogni percorso integrativo, il C.S.A., gli Enti locali (Comune, Provincia), l'A.U.S.L., le Associazioni dei genitori degli alunni disabili, convengono nell'opportunità di assumere impegni finanziari, organizzativi ed iniziative in forma singola o associata per la formazione del personale di loro pertinenza impegnato nell'integrazione.

La formazione riguarderà tutto il personale docente e non, direttamente coinvolto nei processi di integrazione degli alunni disabili: ogni singolo firmatario del presente Accordo si impegna, dunque a promuovere tale formazione e/o ad autorizzare la presenza del proprio personale a corsi di

aggiornamento attivati sul territorio.

Nello specifico il CSA, autonomamente e/o supportando iniziative in atto nelle Istituzioni scolastiche, assicurerà corsi di informazione, aggiornamento e formazione per:

- docenti curricolari e di sostegno per migliorare l'integrazione degli alunni portatori di handicap nelle scuole coinvolte
- docenti di sostegno, con incarico a tempo determinato, ma privi del titolo di specializzazione
- collaboratori scolastici, nelle cui mansioni, come ribadisce la C.M. Prot.n.3390 del 30/11/2001, rientrano anche le attività di ausilio materiale agli alunni portatori di handicap (vedi anche C.C.N.I. 1998-2001 art. 46 e art.15 .2 e gli artt. 8 e 9 del presente accordo.)

Le iniziative sopra richiamate, verranno attivate, su suggerimento del G.L.I.S. (Gruppo di Lavoro per l'integrazione scolastica), del G.L.I.P. e del Centro Documentazione Integrazione, con i fondi del M.I.U.R. cui si potranno aggiungere le risorse ricavate dalle disponibilità relative all'autonomia scolastica.

I contraenti del presente accordo si impegnano inoltre ad assicurare risorse economiche e professionali per avviare percorsi di formazione integrata tra docenti curricolari e di sostegno ed altre figure professionali su problematiche specifiche, con l'obiettivo di promuovere modelli formativi interprofessionalizzanti da realizzarsi in un arco di tempo pluriennale.

Art. 14 – Centro di documentazione per l'integrazione

I firmatari del presente Accordo convengono nell'impegno di creare, sostenere e utilizzare un *Centro di Documentazione per l'Integrazione (C.D.I.)* provinciale come risorsa strumentale e di consulenza per ogni processo o intervento di integrazione scolastica e sociale dei disabili, organizzato come *sezione del Centro pedagogico per l'integrazione dei servizi* (di cui all'Accordo tra Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna - Direzione Generale, Provincia di Rimini, Comuni e Istituzioni Scolastiche della provincia di Rimini) al fine di ottimizzare le risorse umane e strumentali ed evitare l'affollamento di organismi. In tema di integrazione scolastica, il compito precipuo del C.D.I. sarà quello di:

- ◆ offrire una banca dati aggiornata che possa accogliere tutte le informazioni quantitative e, per quanto possibile qualitative, relativamente ai processi di integrazione scolastica che si attivano nelle scuole della provincia
- ◆ fornire servizi di consulenza alle scuole in merito alla normativa, predisporre strumenti e iniziative idonee a garantire una effettiva integrazione scolastica degli alunni portatori di handicap
- ◆ recepire i bisogni del territorio e, dove possibile, attivare in proprio o in collaborazione con gli altri Enti firmatari corsi di formazione
- ◆ raccogliere documentazioni di esperienze didattiche e formative di integrazione sperimentate e/o in atto nelle Istituzioni scolastiche, tali da poter essere trasferite e diffuse sul territorio
- ◆ accogliere una ausilioteca, comprensiva degli strumenti informatici e degli ausili collegati all'utilizzo delle nuove tecnologie : tutti i materiali potranno essere consultabili e cedibili, con forme di prestito, agli operatori che ne hanno bisogno per lavorare nelle scuole
- ◆ rilevare i bisogni del territorio in relazione ad ausili tecnici e/o informatici specifici.

Per meglio realizzare tutti gli obiettivi di cui sopra, il C.D.I. opererà in stretta collaborazione con il G.L.I.P., con il G.L.I.S. (o G.L.H. provinciale) e - a richiesta - gli EE. LL.. Con successivi atti saranno declinati nel dettaglio i compiti, le funzioni e assegnate le risorse.

Art. 15 - I tutor nella scuola secondaria

Per promuovere condizioni facilitanti nei percorsi di integrazione nella scuola secondaria la Provincia di Rimini e i Comuni si impegnano a valorizzare forme di volontariato giovanile attraverso “borse amicali” volte ad assicurare la presenza, nelle istituzioni scolastiche, di figure con compiti tutoriali.

Il tutor corrisponde ad una figura dalla forte carica relazionale ed educativa, in grado di prendersi cura della persona coetanea per aiutarla a crescere sul piano sociale e personale; il tutor facilita l'apprendimento dello studente disabile nella classe, nelle attività di laboratorio, nei compiti a casa, e facilita l'integrazione sociale e scolastica nel gruppo dei ragazzi, sia a scuola, sia in altri contesti extrascolastici.

Il tutor è scelto fra gli studenti della scuola e fra i diplomati ed i suoi compiti, all'interno della istituzione scolastica, sono definiti nel progetto redatto dal consiglio di classe che ne valuta i risultati. In relazione a questa nuova figura, le istituzioni scolastiche si assumono i seguenti impegni:

- il Dirigente Scolastico sollecita i consigli di classe a valutare le esigenze complessive degli studenti in situazione di handicap con particolare riferimento ai loro bisogni di integrazione
- il Consiglio di classe, può formulare, per lo/ gli studente/ i individuati un progetto integrato che preveda, nel più generale Piano Educativo individualizzato, la collaborazione di un giovane con funzioni di tutor dello/ degli studenti sopraccitati. Il Dirigente Scolastico si impegna a cercare i giovani che possono ricoprire tale funzione e a promuovere d'intesa con gli Enti locali forme di collaborazione temporanea che prevederà un rimborso per le spese sostenute
- assicurano un referente responsabile dei progetti di tutoraggio che, d'intesa con gli Enti finanziatori e con i servizi organizzativi di supporto a livello provinciale garantiscano il monitoraggio e la verifica dell'esperienza.

Parte III

Validità ed efficacia dell'accordo

Art. 16 – G.L.I.P.

Il Gruppo di Lavoro Interistituzionale Provinciale (G.L.I.P.), nel rispetto delle specifiche titolarità alle quali rimandano i vari aspetti della progettazione, dell'esecuzione e del controllo degli accordi di programma, adempie alle attività di monitoraggio e verifica del presente accordo di programma. Tali attività si esplicano attraverso le seguenti modalità:

- ◆ acquisizione dati relativi all'integrazione provenienti dal Gruppo di lavoro integrazione scolastica (G.L.I.S. o G.L.H. provinciale) Sarà questo organo, infatti, a raccogliere ed elaborare le relazioni provenienti dai Gruppi di lavoro di Circolo e di Istituto e a trasmetterle al G.L.I.P.
- ◆ comparazione fra contesti territoriali differenti
- ◆ attività di ricerca ed analisi di situazioni significative
- ◆ segnalazioni pervenute su singole questioni di particolare emergenza
- ◆ indagini sulla qualità dell'insegnamento per gli alunni in situazione di handicap
- ◆ altri strumenti di cui il G.L.I.P. stesso intenderà dotarsi.

Nel caso dalle suddette attività emergano inadempienze rispetto al dettato del presente accordo il G.L.I.P. si attiva prontamente ed in piena autonomia per sollecitare, presso i responsabili degli uffici competenti all'interno delle istituzioni firmatarie, l'adozione delle idonee misure correttive.

Nel caso le misure attivate non risultino funzionali allo scopo il G.L.I.P. ne dà notifica al Collegio di vigilanza. Questo organismo, inoltre:

- ◆ suggerisce ogni anno le modalità e le linee prioritarie per la distribuzione del contingente provinciale di docenti di sostegno alle singole istituzioni scolastiche che ne fanno richiesta al fine di sostenere la realizzazione degli obiettivi educativi e di tutto quanto espresso nei Piani educativi individualizzati per alunni in situazione di handicap
- ◆ elabora proposte ed ipotesi di progetti di iniziative finalizzate all'efficacia dell'integrazione
- ◆ esplica attività di consulenza e di supporto alle istituzioni scolastiche - e anche agli EE. LL. se richiesto - relativamente all'ottimizzazione dei rapporti interistituzionali e all'efficacia dell'integrazione scolastica
- ◆ predispose annualmente una relazione di consuntivo e di valutazione in cui segnalerà tutte le carenze che, a suo parere, avranno determinato situazioni di disagio o inadempienza degli Enti firmatari, tale relazione sarà inviata agli organi locali e nazionali competenti in materia.

Art. 17 – Validità dell'Accordo di programma

Il presente accordo ha validità triennale dalla data di sottoscrizione e sarà rinnovato con atto specifico. L'accordo potrà essere integrato e/o modificato per adeguarsi alle nuove disposizioni legislative inerenti le materie dell'accordo stesso.

I criteri generali in esso contenuti costituiscono un punto di riferimento per ogni eventuale specifico accordo tra gli enti firmatari stessi.

Art. 18 – Pubblicazione e diffusione dell'Accordo

I contenuti del presente accordo dovranno essere diffusi e pubblicizzati fra tutti coloro che vivono e operano a contatto con l'handicap. Gli Enti firmatari dunque si impegnano ad adottare ogni

strumento in loro possesso perché vengano diffusi tra:

- genitori
- dirigenti scolastici
- insegnanti e personale A.T.A
- altre risorse professionali coinvolte nei processi di integrazione
- personale interessato all'integrazione degli Enti locali
- personale dell'A.U.S.L. dei settori rilevanti ai fini della integrazione scolastica.

Il percorso di formazione/informazione potrà essere attivato congiuntamente e/o separatamente da ciascun ente in relazione al proprio specifico.

Art. 19– Verifica e valutazione periodica dell'Accordo

In ottemperanza a quanto previsto dalla legge 104/92 e dal D.M. 9/7/92 e *dal DLgs. 267/2000* le modalità e i tempi per la verifica degli adempimenti delle diverse amministrazioni sono così definite:

- ad un primo livello vengono svolte direttamente *dai firmatari del presente accordo, ciascuno al proprio interno, con le modalità che ritiene più opportune*
- ad un secondo livello vengono svolte dagli organismi interistituzionali previsti dal presente accordo Per quanto riguarda il primo livello, le risultanze delle attività di monitoraggio sono formalizzate e portate all'attenzione dei firmatari il presente accordo e del G.L.I.P. con cadenza almeno annuale attraverso relazioni che attestino l'osservanza, da parte di ciascun ente firmatario, di tutto quanto previsto dalla normativa relativa all'handicap, nonché le azioni intraprese per eliminare o prevenire le cause di mancato rispetto del presente accordo.

Art. 20 – Collegio di vigilanza

La vigilanza sull'esecuzione del presente accordo di programma e gli interventi che dovessero rendersi necessari per garantirne il rispetto sono svolti dal Collegio di Vigilanza. Il Collegio di Vigilanza si impegna a tal fine a promuovere periodiche consultazioni con i rappresentanti delle Associazioni delle persone in situazione di handicap e delle loro famiglie.

Il Collegio di Vigilanza è presieduto dal Presidente della Provincia (o suo delegato) ed è composto da:

- il Prefetto della Provincia (o un suo delegato)
- il Direttore Generale (o un suo delegato)
- i Sindaci dei Comuni aderenti (o delegati)
- il Direttore Generale dell'Azienda Unità Sanitaria Locale o un suo delegato
- un rappresentante delle Associazioni dei disabili o dei loro familiari.

Il Collegio di vigilanza si riunisce a seguito di segnalazioni dei firmatari o del G.L.I.P. e comunque una volta all'anno per pianificare gli interventi necessari a garantire il miglioramento continuo dei processi di integrazione scolastica. Tali interventi vengono comunicati alle istituzioni firmatarie per dar seguito alle decisioni prese e al G.L.I.P. per le conseguenti attività di verifica.

Allegati

ALLEGATO 1

Azienda U.S.L.
Anno scol.

Mod.C.D.F.

CERTIFICAZIONE E DIAGNOSI FUNZIONALE (L. n. 675/96 e successive modificazioni)

Alunno/a M F

Nato/a il a

Residente a Via

Iscrizione prevista alla Scuola Classe

Proveniente da

DIAGNOSI CLINICA ATTUALE :

Codice ICD-10

.....
.....
.....
.....
.....
.....

| DIAGNOSI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|
| Prevalente | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Associata a) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Associata b) | | | | | | | | | | | | | | | | |

DESCRIZIONE CLINICA

| Difficoltà: | <i>Funzionalità delle aree</i> | | | | |
|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | Assente | Transitoria | Limitata | Estensiva | Pervasiva |
| 1. motoria | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. sensoriale | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. cognitiva | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. linguistico-comunicativa | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5. affettiva e relazionale | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6. neuro psicologica | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7. delle autonomie | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Per garantire la frequenza scolastica si ravvisa la necessità di

- Docente di sostegno
- Personale educativo
- Personale di mediazione
- Personale assistenziale
- Personale riabilitativo
- Servizio di trasporto casa/scuola
- Riabilitazione in contesto scolastico
- Supporto tecnologico
- Ausili per la postura
- Ausili per la deambulazione
- Ausili per la comunicazione
- Altro

BIOGRAFIA CLINICA – STORIA PRECEDENTE

(relazione o interpretazione della diagnosi rispetto a precedente quadro se c'è)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Note, avvertenze, precisazioni particolari:

.....

.....

.....

L'alunno fruisce di interventi terapeutico-riabilitativi da parte di :.....

Ai fini della costituzione del Gruppo di lavoro di cui alla Legge 104/92, il
Dott. Referente A.U.S.L. per
l'alunno/a
(reperibile in orario di servizio: Tel)

Data,

per l'équipe (lo specialista)

TIPOLOGIA HANDICAP

| Numero | Descrizione diagnostica | Codici ICD-10 |
|----------|--|--------------------|
| 1 | DEFICIT VISIVO TOTALE | H00-H59 |
| 2 | DEFICIT VISIVO PARZIALE (si intende visus <1/10 con correzione) | H00-H59 |
| 3 | DEFICIT Uditivo TOTALE | H60-H95 |
| 4 */** | DEFICIT Uditivo PARZIALE (bilaterale, > 70 db.) | H60-H95 |
| 5 | RITARDO MENTALE | F70-F79 |
| 6 | PARALISI CEREBRALI INFANTILI | G80-G83 |
| 7 ** | ALTRE DISABILITA' MOTORIE DA DANNO CEREBRALE DI NATURA DEGENERATIVA TRAUMATICA O ALTRO | G11-G73 |
| 8 | SINDROMI DA ALTERAZIONE GLOBALE DELLO SVILUPPO PSICOLOGICO | F84-F89 |
| 9 *** | SINDROME IPERCINETICA | F90 |
| 10 ** | MALFORMAZIONI CONGENITE, DEFORMAZIONI E ANOMALIE CROMOSOMICHE | Q00-Q99 |
| 11 ** | DEFICIT MOTORI (MIOPATIE) e/o NEUROMOTORI DI NATURA PERIFERICA | G70-G73 G60-G64 |
| 12 | MALATTIE FISICHE INVALIDANTI | C00-C97 |
| 13 ** | SINDROME EPILETTICA ATTIVA | G40-G41 |
| 14 | DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI MISTI (limitatamente a Scuola dell'infanzia) | F83 |
| 15 **** | DISTURBI SPECIFICI DEL LINGUAGGIO (limitatamente ai criteri indicati) | F80.1-F80.2-F80.3 |
| 16 ***** | DISTURBI SPECIFICI SCOLASTICI (limitatamente ai criteri indicati) | F81 |

NOTE:

* per deficit compresi tra 50 e 70 decibel l'esigenza di certificazione va valutata caso per caso

** l'assegnazione dell'insegnante di sostegno verrà valutata caso per caso

*** solo se di particolare intensità e valicata da strumenti specifici (scale Conners e similari)

**** per il codice F80.1, ai fini della certificazione dovrebbero essere soddisfatti i seguenti criteri:

- anche la comprensione linguistica risulta almeno parzialmente alterata (-1ds) o
- la gravità del deficit espressivo è tale da compromettere l'uso comunicativo del linguaggio con ricadute sul versante psicopatologico

***** ai fini della certificazione dovrebbero essere soddisfatti i seguenti criteri:

- la comprensione in lettura risulta gravemente deficitaria (6/10 err. alle prove MT)
 - il rapporto sillabe/secondi è inferiore a 0,60 (a partire dalla classe 3^a elem.)
 - il livello intellettivo è ai limiti della -1ds o inferiore
 - sono presenti altri sostanziali disturbi di carattere emotivo-motivazionale
 - limitatamente alla classe 1^a elem., vi è un rischio significativo accertato in base a un disturbo del linguaggio (attuale o pregresso) e a punteggi significativamente inferiori a -2ds in prove meta-fonologiche
- Manuale ICD 10 edizioni Masson

ALLEGATO 2

Richiesta di intervento

MODELLO S

(Riservato)

SEGNALAZIONE DI ALUNNI IN DIFFICOLTA'

Direzione Didattica _____

Istituto Comprensivo _____

Scuola Media _____

Istituto (II grado) _____

Si richiede l'intervento dell'équipe per meglio approfondire la situazione problematica dell'alunno/a _____

nat ____ a _____

il _____ residente a _____

in Via _____ n. _____

Recapito telefonico della famiglia (o di chi ne fa le veci) _____

L'alunno/a frequenta la:

1 sezione composta da alunni di anni _____
della scuola dell'infanzia _____

1 classe _____
della scuola elementare _____

1 classe _____
della scuola media _____

1 classe composta da alunni di anni _____
dell'istituto _____

1 Ha ripetuto la/e classe/i _____

1 Sta ripetendo la classe _____

INFORMAZIONI SULL'ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA

Nel corrente anno scolastico l'alunno/a frequenta la:

Í Scuola dell'infanzia per ore settimanali _____

Í Scuola elementare in:

Í classe a modulo

Í classe a tempo pieno

Í Scuola media in:

Í classe a tempo normale

Í classe con sperimentazione

Í classe a tempo prolungato

Í Scuola secondaria superiore per ore settimanali _____

(Indicare l'eventuale indirizzo frequentato) _____

Data: ____/____/____

Il Dirigente Scolastico

I genitori dell'alunno/a
(per presa visione)

ALLEGATO 3

PROFILO DINAMICO FUNZIONALE

L. 104/92 -art 15-

Alunno/a _____ nato/a il ___/___/___ a _____
(Legge n. 675/96 e successive modificazioni ed integrazioni)

Istituto scolastico _____ classe _____ anno scolastico _____

| | INTERESSI E BISOGNI | CONOSCENZE Livelli significativi e risultati raggiunti | SITUAZIONI PROBLEMATICHE |
|--------------------------------|--------------------------------|---|-------------------------------------|
| AUTONOMIA | | | |
| AMBITO PSICOMOTORIO | | | |
| Spazi | | | |
| Oggetti | | | |
| Cura della persona | | | |

| APPRENDIMENTO E SVILUPPO COGNITIVO | INTERESSI E BISOGNI | CONOSCENZE Livelli significativi e risultati raggiunti | SITUAZIONI PROBLEMATICHE |
|--|----------------------------|--|---------------------------------|
| Autonomia nei rapporti interpersonali | | | |
| Inserimento nel gruppo classe | | | |
| Presenza nelle attività scolastiche | | | |
| Relazione con i compagni | | | |
| Relazione con gli adulti | | | |

| APPRENDIMENTO | INTERESSI E BISOGNI | CONOSCENZE Limiti significativi e risultati raggiunti | SITUAZIONI PROBLEMATICHE |
|---|----------------------------|---|---------------------------------|
| Funzionalità sensoriale e percettiva | | | |
| APPRENDIMENTO GENERALE | | | |
| Apprendimento Curriculare, | | | |
| AMBITO TECNICO PROFESSIONALE Istituti superiori | | | |
| Ambito cognitivo generale | | | |
| Ambito logico-matematico | | | |
| Ambito della comunicazione | | | |
| Ascolto e comprensione orale | | | |
| Espressione orale | | | |
| Espressione / comprensione scritta | | | |

| | |
|--|--|
| <i>La famiglia Notizie, collaborazione...</i> | |
| <i>Altro-1: A.U.S.L... rapporti ed incontri Esperti di riferimento.. Associazioni.. Altro.2 Frequenza scolastica Orario scolastico.. Progetti di vita Altro 3 Ausili, supporti</i> | |
| <i>DOCUMENTAZIONE: il responsabile.... Il luogo.... gli strumenti....</i> | |

Elaborato da (docenti, neuropsichiatra, psicologo, altri) :

In data: ____ / ____ / ____

NB : allegare una linea di guida con i descrittori

| (una pista di lavoro) INDICATORI / DESCRITTORI | |
|---|--|
| AUTONOMIA | |
| AMBITO PSICOMOTORIO | <p>motricità globale/fine e coordinazione, prassie motorie...semplici, complesse; mantiene la stazione eretta</p> <p>non cade all' indietro o in avanti,</p> <p>deambula senza cadere; si adatta alle diverse situazioni,</p> <p>si mantiene in equilibrio su un arto, sa correre, evita ostacoli, lancia oggetti, riproduce sequenza ritmica e/o di movimenti,</p> <p>comprende il significato di un gesto, riproduce il messaggio gestuale</p> |
| SPAZI | come si muove nell'ambiente... |
| OGGETTI | come usa ...se usa, li impugna, li sposta, li utilizza |
| CURA DELLA PERSONA | |
| SOCIALITA' | |
| AUTONOMIA NEI RAPPORTI INTERPERSONALI | <p>Atteggiamenti e comportamenti finalizzati, spontanei o su richiesta</p> <p>essere in contatto con i sentimenti degli altri e con i propri; tollerare la frustrazione</p> <p>essere tollerante verso se stesso, contenere l' ansia collaborare</p> |
| INSERIMENTO NEL GRUPPO CLASSE | |
| PRESENZA NELLE ATTIVITÀ SCOLASTICHE | partecipa alle attività dei gruppi ed in quale modo, assume responsabilità nel lavoro |
| RELAZIONE CON I COMPAGNI | <p>assume responsabilità verso gli altri resiste alle pressioni degli altri e/o del gruppo</p> <p>chiede aiuto</p> |
| RELAZIONE CON GLI ADULTI | chiede aiuto.... |

ALLEGATO 4

Quadro normativo

- Legge 5 Febbraio 1992 n. 104 - Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate
- Legge 7 agosto 1990 n. 241 "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"
- Decreto Interministeriale 9 luglio 1992, applicativo dell'art.13 della Legge 104/92, che fissa i criteri per la stipula degli Accordi di Programma
- Decreto Ministeriale – Ministero del lavoro e della previdenza sociale – 30 novembre 1994 "Approvazione dello schema – tipo di convenzione prevista dalla legge quadro sull'handicap 5 febbraio 1992, n. 104
- Circolare Ministeriale – Ministero della pubblica Istruzione – 11 aprile 1994, n. 123 sul 2 Gruppo di Lavoro interistituzionale Provinciale – G.L.I.P.
- Decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994 "Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle Aziende Unità Sanitarie Locali in materia di alunni portatori di handicap"
- Decreto Ministeriale 11 marzo 1994 n. 122 che prevede la costituzione di gruppi di lavoro presso ogni circolo didattico ed Istituto di scuola secondaria di primo e secondo grado.
- Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 "Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado"
- Insieme delle norme che regolano l'autonomia delle Istituzioni Scolastiche, in particolare la legge "Istituzione del fondo per l'ampliamento e l'arricchimento dell'offerta formativa per gli interventi perequativi del 18 dicembre 1997 n. 440 e il D.P.R. 275 dell'8 marzo 1999" regolamento recante le norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59
- Decreto legislativo del 31 marzo 1998 n. 112 "conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del cap. 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59"
- Legge 24 giugno 1997, n. 196 "Norme in materia di promozione dell'occupazione"
- Legge 18 dicembre 1997, n. 440 "Istituzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi"
- Legge 20 gennaio 1999, n. 9 "disposizioni urgenti per l'elevamento dell'obbligo di istruzione"
- Legge 12 marzo 1999, n. 68: "Norme per il diritto al lavoro dei disabili"
- Legge della Regione Emilia Romagna del 21/4/ 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" C.M. 15 ottobre 1999, n. 124 –Trasferimento personale ATA dagli Enti Locali allo Stato

- Legge 17 maggio 1999, n. 144 “Misure in materia di investimenti, delega al governo per il riordino degli incentivi all’occupazione e della normativa che disciplina l’INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali”
- Legge della Regione Emilia Romagna del 25 maggio 1999, n. 10 “Diritto allo studio e all’apprendimento per tutta la vita e qualificazione del sistema formativo integrato”
- Decreto 9 agosto 1999, n. 323 “Regolamento recante norme per l’attuazione dell’art.1 della legge 20 gennaio 1999, n. 9, contenente disposizioni urgenti per l’elevamento dell’obbligo di istruzione
- Legge 10 marzo 2000, n. 62 “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione”
- Legge 22 marzo 2000, n. 69 “Interventi finanziari per il potenziamento e la qualificazione dell’offerta di integrazione scolastica degli alunni con handicap
- DPR 10 ottobre 2000, n. 333: “Regolamento di esecuzione della legge 12 marzo 1999, n. 68” recante norme per il diritto al lavoro dei disabili
- Legge quadro in materia di riordino dei cicli di istruzione del 10 febbraio 2000 n. 30
- 8 /11/2000 n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”
- Decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 2000, n. 257 “Regolamento di attuazione dell’art. 68 della legge 17 maggio n. 144, concernente l’obbligo di frequenza di attività formative fino al diciottesimo anno di età”
- Decreto legislativo 18/8/2000, n. 267 Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali
- “Protocollo di intesa tra Ministero della Pubblica Istruzione e Unione province d’Italia (U.P.I.), Associazione nazionale comuni d’Italia (ANCI), l’Unione nazionale comunità ed enti montani e le organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, e SNALS sulle funzioni del personale A.T.A. dagli Enti Locali allo Stato
- Legge Regionale 26 dell’8/8/2001 regola la materia inerente l’esercizio del diritto allo studio e all’apprendimento.